



**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**SCUOLA DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO**  
**DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA**  
SEDE di G E N O V A  
Via del Seminario 4

**CORSO RAPPRESENTANTI DEI**  
**LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

Lezione n. 1

Docente: Dott. Ing. Augusto Mario Isola

# Sommario

---

## **CORSO RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza così come precisato dall'art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/08. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/08). Tale formazione deve permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione. Durata minima dei corsi è di 32 ore.

---



▶ I° giornata

---

▶ **Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro:**

- ▶ - La gerarchia delle fonti giuridiche
  - Le Direttive Europee
  - La Costituzione, Codice Civile e Codice Penale
  - L'evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro e il D.Lgs. 81/08
  - Statuto dei Lavoratori e normativa sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e malattie professionali
  - La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri, lavoro notturno, lavori atipici, etc.
  - Le norme tecniche UNI, CEI e loro validità.



## 2° giornata

---

### Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi:

- il Datore di lavoro, i Dirigenti
  - i Preposti
  - il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), gli Addetti del SPP
  - il Medico Competente (MC)
  - il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), (RLST)
  - gli Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso
  - i Lavoratori, gli Installatori, i lavoratori autonomi;
  - i Progettisti;
  - i Fornitori ;
  - Il sistema pubblico della prevenzione: (Vigilanza e controllo; Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni; Informazione, assistenza e consulenza ; Organismi paritetici e Accordi di categoria.)
- 



## 3° giornata

---

### Definizione e individuazione dei fattori di rischio:

- Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione;
- Principio di precauzione, attenzione al genere;
- Analisi degli infortuni;
- Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile;
- Informazione sui criteri, metodi e strumenti per la valutazione dei rischi (Linee guida regionali, modelli basati su check list, ecc.).
- La valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione, DVR, misure di prevenzione;



## 4° giornata

---

### Tecnica della comunicazione:

- I processi di comunicazione organizzativa
- Gli strumenti per la trasmissione delle informazioni
- La tipologia delle informazioni sulla sicurezza.

Gli aspetti psicologici della sicurezza lavorativa; La dinamica psicologica dell'infortunio; I fattori critici per prevenire gli infortuni; La responsabilizzazione delle persone.

## 5° giornata

**Il rischio da ambienti di lavoro;** Il microclima; L'illuminazione; Il rischio elettrico; Il rischio meccanico, Macchine, Attrezzature; Il rischio movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto); Le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi e impianti; Il rischio cadute dall'alto.

---



## 6° giornata

---

**Norme generali per l'igiene del lavoro;** La sorveglianza sanitaria per esposizione a specifici fattori di rischio; Altri casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria: lavoro minorile, lavoro notturno, lavoro somministrato, lavoratrici madri, lavori usuranti; Il medico competente: funzioni e responsabilità; Il giudizio di idoneità; I rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni; I rischi derivanti da esposizione ad agenti biologici; Tenuta dei registri di esposizione dei lavoratori alle diverse tipologie di rischio che li richiedono.

Il **rischio rumore**, **Il rischio vibrazioni**, Il rischio videoterminali, Il rischio movimentazione manuale dei carichi Il rischio da radiazioni ionizzanti, non ionizzanti e ottiche; Il rischio da campi elettromagnetici.

Il **rischio incendio ed esplosione**; Il quadro legislativo antincendio e il Certificato di Prevenzione Incendi La gestione delle emergenze; I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): criteri di scelta e utilizzo.

Test finale.

---



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## **Articolo 2 Comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

**«rappresentante dei lavoratori per la  
sicurezza»:** persona eletta o designata per  
rappresentare i lavoratori per quanto concerne  
gli aspetti della salute e della sicurezza durante il  
lavoro



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## **D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

### **Articolo 47**

#### ***Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza***

**(artt. 18 e 19 d.lgs. n. 626/1994; art. 6, comma 3, lett. c, e art. 11 direttiva n. 89/391/CEE)**

#### **Comma 1**

**Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del **Ministro del lavoro e della previdenza sociale**, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.**

---



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## **D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

### **Articolo 47**

**Comma 2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.**

**Comma 3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.**

**Comma 4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.**

---



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## **D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

### **Articolo 47**

**Comma 5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.**

**Comma 6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.**

---



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## **D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Art. 47**

**Comma 8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.**



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## **D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

### **Articolo 48**

**Comma 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.**



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## **D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

### **Articolo 48**

**Comma 2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al primo periodo.**



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## **D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

### **Articolo 48**

**Comma 3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'articolo 52.**

**Comma 4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.**



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## **D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

### **Articolo 48**

**Comma 5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.**

**Comma 6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'articolo 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.**



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## **D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

### **Articolo 48**

**Comma 7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.**

**Comma 8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.**

---



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## **D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

### **Articolo 49 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo**

**Comma 1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:**

- a) i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelle sedi di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti da emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto;**
  - b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;**
  - c) impianti siderurgici;**
  - d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;**
  - e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.**
- 



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## **D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

### **Articolo 49**

***Comma 2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.***

***Comma 3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione di cui al comma 2 nonché le modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all'articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.***



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## **D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

### **Articolo 50**

**Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  
(rif.: artt. 18 e 19 d.lgs. n. 626/1994; art. 6, comma 3, lett. c , e art. 11 direttiva  
89/391/CEE)**

**Comma 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:**

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;**
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;**
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;**
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;**



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## **D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

### **Articolo 50**

**Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  
(rif.: artt. 18 e 19 d.lgs. n. 626/1994; art. 6, comma 3, lett. c , e art. 11 direttiva  
89/391/CEE)**

**Comma 1.**

- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;**
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;**
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;**



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## **D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

### **Articolo 50**

**Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  
(rif.: artt. 18 e 19 d.lgs. n. 626/1994; art. 6, comma 3, lett. c , e art. 11 direttiva  
89/391/CEE)**

**Comma 1.**

- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;**
  - i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;**
  - l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.**
- 



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## **D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

### **Articolo 50**

**Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  
(rif.: artt. 18 e 19 d.lgs. n. 626/1994; art. 6, comma 3, lett. c , e art. 11 direttiva  
89/391/CEE)**

**Comma 1.**

- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;**
  - i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;**
  - l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.**
- 



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## **D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

### **Articolo 50**

***Comma 2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera q), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.***

***Comma 3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.***



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## **D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

### **Articolo 50**

***Comma 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).***

***Comma 5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.***



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## **D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

### **Articolo 50**

- 6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.**
  - 7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.**
- 



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## **D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

### **Articolo 51**

#### **Organismi paritetici**

**(rif.: art. 20 d.lgs. n. 626/1994)**

**Comma 1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).**

**Comma 2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.**

---



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## **D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

### **Articolo 51**

#### **Organismi paritetici**

**(rif.: art. 20 d.lgs. n. 626/1994)**

**Comma 3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;**

**Comma 4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.**

**Comma 5. Agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.**

---



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## **D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

### **Articolo 51**

***Comma 6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.***

***Comma 7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all'articolo 7 una relazione annuale sull'attività svolta.***

***Comma 9. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.***

---



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## **D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

### **Articolo 52**

Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

Comma 1. Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il:

- sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;
- finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;
- sostegno delle attività degli organismi paritetici.

---



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## **D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

### **Articolo 52**

**Comma 2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato:**

- a) da un contributo delle aziende di cui all'articolo 48, comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per lavoratore;**
- b) dalle entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto per la parte eccedente quanto riscosso a seguito dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla previgente normativa abrogata dal presente decreto nel corso dell'anno 2007, incrementato del 10%;**
- c) con una quota parte delle risorse di cui all'articolo 9, comma 3;**
- d) relativamente all'attività formative per le piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettera b), anche dalle risorse di cui all'articolo 11, comma 2.**



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## **D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

### **Articolo 52**

**Comma 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione.**

**Comma 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione annuale sulla attività svolta, da inviare al Fondo.**

---



**Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.** (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

▶ **COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**ART. 32.** La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti;

**ART. 35.** La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.  
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro;

**ART. 41.** L'iniziativa economica privata è libera.  
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana



**Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.** (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

## **CODICE PENALE**

**ART. 437: Rimozione od omissione dolosa di cautela contro infortuni sul lavoro.**

**Chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.**

**ART. 451: Ommissione colposa di cautela o difesa contro disastri o infortuni sul**

**lavoro. Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri sul lavoro, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa di € 20 a € 100.**



**Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.** (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

## **CODICE PENALE**

- **ART. 589: Omicidio colposo**

**Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena della reclusione è da 1 a 5 anni.**

- **ART. 590: Lesioni personali colpose.**

**Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punibile con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 100.**

**Lesione grave: da uno a sei mesi.**

**Lesione gravissima: da tre mesi a due anni.**



**Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.** (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

## **CODICE PENALE**

- **ART. 589: Omicidio colposo**

**Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena della reclusione è da 1 a 5 anni.**

- **ART. 590: Lesioni personali colpose.**

**Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punibile con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 100.**

**Lesione grave: da uno a sei mesi.**

**Lesione gravissima: da tre mesi a due anni.**



**Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.** (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

## **CODICE PENALE**

- **ART. 589: Omicidio colposo**

**Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena della reclusione è da 1 a 5 anni.**

- **ART. 590: Lesioni personali colpose.**

**Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punibile con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 100.**

**Lesione grave: da uno a sei mesi.**

**Lesione gravissima: da tre mesi a due anni.**



**Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.** (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

## **CODICE PENALE**

**ART. 39: i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice**

**ART. 17: pene principali: specie.**

**le pene principali stabilite per i delitti sono:**

**L'ergastolo;**

**La reclusione;**

**La multa.**

**le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:**

**L'arresto;**

**L'ammenda.**

**ART. 18: Denominazione e classificazione delle pene principali.**

**Pene detentive: ergastolo, reclusione, arresto.**

**Pene pecuniarie: multa e ammenda**



**Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.** (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

## **CODICE PENALE**

**ART. 39: i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice**

**ART. 17: pene principali: specie.**

**le pene principali stabilite per i delitti sono:**

**L'ergastolo;**

**La reclusione;**

**La multa.**

**le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:**

**L'arresto;**

**L'ammenda.**

**ART. 18: Denominazione e classificazione delle pene principali.**

**Pene detentive: ergastolo, reclusione, arresto.**

**Pene pecuniarie: multa e ammenda**



**Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.** (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

## **CODICE PENALE**

**Il C.P. contiene inoltre anche norme disciplinanti fattispecie che possono trovare specifica applicazione anche nei luoghi di lavoro e che per tale motivo vengono qui richiamate.**

**art. 673: Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari.  
Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall'autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuovere i segnali suddetti, o spegnere i fanali collocati come segnali, è punito....**



**Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.** (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

## **CODICE PENALE**

**Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero spegnere i fanali della pubblica illuminazione.**

**art. 674: Getto pericoloso di cose.**

**Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissione di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito....**

**art. 675: Collocamento pericoloso di cose.**

**Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito....**



**Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.** (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

## **CODICE PENALE**

**art. 676: Rovina di edifici o altre costruzioni.**

**Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito...**

**art. 677: Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina.**

**Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minaccia rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito...**

**La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione**



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

**Richiamato il quadro generale di riferimento, rappresentato principalmente dalla Costituzione e dai due Codici Civile e Penale, prima di richiamare il quadro normativo speciale specifico per la sicurezza del lavoro, appare opportuno fare un richiamo alle norme speciali che, pur non essendo specifiche per gli ambienti di lavoro, in quanto riguardanti la sicurezza degli ambienti di vita in generale, devono tuttavia trovare applicazione anche negli ambienti di lavoro e, per tale ragione, devono essere note.**

**R.D. 12/05/1927 n. 824 – apparecchi in pressione;**

**R.D. 27/07/1934 n. 1265 – T.U. delle leggi sanitarie;**

**R.D. 06/05/1940 n. 635 – T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza;**

**Legge 30/04/1962 n. 382 – igiene degli alimenti;**

**Legge 16/12/1971 n. 1083 – impiego gas combustibili;**

**Legge 18/10/1977 n. 791 – direttiva materiale elettrico;**

**Legge 07/12/1984 n. 818 – disciplina della prevenzione incendi;**

**Legge 05/03/1990 n. 46 – norme per la sicurezza degli impianti;**

**D.Lgs. 17/03/1995 n. 115 – sicurezza generale dei prodotti;**

**D.P.R. 24/07/1996 n. 459 – direttiva macchine;**

**D.Lgs. 03/02/1997 n. 52 – classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;**



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

- ▶ • D.Lgs. 16/07/1998 n. 285 – classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi;
- ▶ D.P.R. 30/04/1999 n. 162 – ascensori e montacarichi;
- ▶ D.Lgs. 17/08/1999 n. 334 – controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
- ▶ Legge 03/02/2001 n. 36 – protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- ▶ Regolamenti edili comunali;
- ▶ Dismissione amianto;
- ▶ Sicurezza impianti elettrici (direttiva della Comunità Europea);
- ▶ Direttive della Comunità Europea sulla sicurezza dei prodotti;
- ▶ ISO, UNI, IEC, CEI.....



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

Per quanto concerne il quadro normativo speciale riguardante la disciplina della sicurezza del lavoro, pur in assenza del testo unico, al fine di pervenire ad una elencazione pressoché completa dei relativi provvedimenti di legge, è ragionevole prendere come base l'elenco delle norme allegato al D.Lgs 19/12/1994 n. 758 alle quali si applica la particolare disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza del lavoro. L'assenza del testo unico non ci può consentire di affermare che norme in materia di sicurezza del lavoro siano solo quelle richiamate in detto Decreto in quanto non possiamo escludere che qualche altra normativa in materia possa essere anche contenuta in altri provvedimenti, magari vecchi, che tuttavia in nessuna circostanza risultino essere stati abrogati.

Tali norme sono:

1. Legge 22/03/1908 n. 105 – abolizione del lavoro notturno dei fornai (abrogata dall'art. 41 della legge 06/02/1996 n. 52);
2. R.D. 23/12/1920 n. 1881, convertito dalla legge 15/05/1924 n. 891 – divieto di impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi;
3. R.D. 09/04/1927 n. 147 – approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici;

**Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.** (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

4. D.P.R. 27/04/1955 n. 547 – norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
5. D.P.R. 07/01/1956 n. 164 - norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
6. D.P.R. 19/03/1956 n. 302 - norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con DPR 27/04/1955 n. 547;
7. D.P.R. 19/03/1956 n. 303 – norme generali per l’igiene del lavoro;
8. D.P.R. 20/03/1956 n. 320 – norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro sotterraneo;
9. D.P.R. 20/03/1956 n. 321 – norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa;
10. D.P.R. 20/03/1956 n. 322 – norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nell’industria della cinematografia e della televisione;
11. D.P.R. 20/03/1956 n. 323 – norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro negli impianti telefonici;
12. D.P.R. 09/07/1956 n. 128 – norme di polizia delle miniere e delle cave;
13. Legge 19/07/1961 n. 706 – impiego della biacca nelle pitture;



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

---

14. Legge 05/03/1963 n. 245 – limitazione dell’impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative;
  15. D.P.R. 30/06/1965 n. 1124–testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  16. Legge 17/10/1974 n. 977 – tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti;
  17. Legge 26/04/1974 n. 191– prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
  18. Legge 09/12/1977 n. 903 – parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;
  19. D.P.R. 24/05/1979 n. 886 – integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel DPR 09/04/1959 n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
  20. D.P.R. 10/09/1982 n. 962 – protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero;
- 



**Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.** (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

21. D:P.R. 09/10/1990 n. 309 – testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
22. D.Lgs. 15/08/1991 n. 277 – protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
23. D.Lgs. 25/01/1992 n. 77–protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
24. D.Lgs. 04/12/1992 n. 475 – dispositivi di protezione individuali;
25. D.Lgs. 19/09/1994 n. 626 – miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
26. D.Lgs. 17/03/1995 n. 230 – sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall’impiego pacifico dell’energia nucleare;
27. D.Lgs. 14/08/1996 n. 493 – prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

28. D.Lgs. 14/08/1996 n. 494 – prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
29. D.Lgs. 25/11/1996 n. 624 – sicurezza e salute dei lavoratori nell'industrie estrattive;
30. D.Lgs. 25/11/1996 n. 645 – miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;
31. D.Lgs. 27/07/1999 n. 271 – adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionale;
32. D.Lgs. 27/07/1999 n. 272 – adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione e trasformazione delle navi in ambito portuale;
33. D.Lgs. 17/08/1999 n. 298 – prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca;
34. D.Lgs. 26/11/1999 n. 532 – disposizioni in materia di lavoro notturno;
35. D.Lgs. 23/02/2000 n. 38 – disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;



**Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.** (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

---

36. D.Lgs. 26/05/2000 n. 187 – protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche (integrazioni modificate al D.Lgs. 17/03/1995 n. 230).



**Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.** (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

## **STATISTICA INFORTUNI**

Fonte EUROSTAT

### **Infortunati per 1000 addetti, anno 2004:**

- Unione Europea 38,30
- Italia 37,79
- Sardegna 37,39

### **Casi MORTALI (anno 2001)**

- Italia: 3,1 per 100.000 addetti
- Unione Europea: 3,1 per 100.000 addetti

### **Casi MORTALI – Costruzione (anno 2001)**

- Sardegna: 17 morti per 100.000 addetti
- Italia: 22 morti per 100.000 addetti
- Unione Europea: 10,7 morti per 100.000 addetti

### **DATI NAZIONALI**

In un anno si verificano in Italia nel settore delle costruzioni:

- 103.000 infortuni
- 8.000 con danni permanenti
- 300 mortali



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

## LA VALUTAZIONE DEI RISCHI-DEFINIZIONI

Da: “Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro”

**PERICOLO:** proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (sostanza attrezzo, metodo) avente la potenzialità di causare danno.

**RISCHIO:** probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o esposizione, nonché dimensioni possibili del danno.



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

## LA VALUTAZIONE DEI RISCHI-DEFINIZIONI

### Da: “Norma UNI 292/1992 – Sicurezza del macchinario”

**PERICOLO:** fonte di possibili lesioni o danni alla salute.

**SITUAZIONE PERICOLOSA:** qualsiasi situazione in cui una persona è esposta ad un pericolo.

**RISCHIO:** combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa.



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

### **LA GESTIONE DEI RISCHI** (ordine di priorità)

**ELIMINABILI** alla fonte mediante sostituzione, nuove tecnologie; importante in fase di progettazione ex-novo o di ristrutturazione.

**RIDUCIBILI** con interventi di prevenzione.

#### **RITENIBILI**

– In maniera consapevole, si mette in conto di dover sostenere direttamente gli eventuali danni.

– Di fatto.

**TRASFERIBILI** mediante ricorso a coperture assicurative tuttavia occorre attenzione nei confronti di:

- massimali limitati;
- azione di regresso INAIL nei confronti del datore di lavoro che sia stato riconosciuto penalmente responsabile dell'infortunio;
- costi indiretti (blocco dell'attività, danno d'immagine...).



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

### LA GESTIONE DEI RISCHI

Nell'ottica della creazione di una nuova cultura della sicurezza e della salute dei lavoratori hanno rilevanza soltanto la eliminazione e la riduzione dei rischi.

LA RIDUZIONE DEI RISCHI mediante interventi volti a:

- **PREVENIRE** il verificarsi dell'evento dannoso, riducendo la probabilità di accadimento
- **PROTEGGERE** il lavoratore dalle conseguenze dell'evento dannoso, riducendo la gravità



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

## **VALUTAZIONE DEI RISCHI**

### **PROCEDURA FINALIZZATA AD ASSOCIARE UN VALORE AL RISCHIO**

$$R = f(P,M) = P \times M$$

Dove: R = entità del rischio

P = probabilità dell'evento

M = gravità (magnitudo) delle conseguenze

La forma della funzione di rischio “f” dipende dal modello scelto



**Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.** (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

---

## **TECNICHE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

**Statistiche:** richiedono dati storici sufficientemente ampi e rappresentativi ed un ricorso a metodi statistici non sempre immediati.

**Soggettive:** le gravità e le probabilità vengono stimate sulla base dell'esperienza del valutatore. Anche se può apparire meno razionale, l'approccio soggettivo non può essere considerato a priori teoricamente scorretto, arbitrario, nel senso che la natura di "giudizio espresso" basato su una conoscenza effettiva delle situazioni che influiscono sul rischio. Tali tecniche però hanno il difetto di non essere dimostrabili. Un modo per aumentare la *credibilità* consiste nell'ingabbiarle entro un metodo, uno schema di lavoro predefinito. L'approccio soggettivo pertanto offre un insieme ampio di tecniche, che possono essere distinte in:

*qualitative (puramente verbali: alto, medio, basso, dove è importante che ciascun termine sia chiaramente definito; la naturale vaghezza degli aggettivi mette in guardia dagli eccessi di fiducia...);*

*semiquantitative (assegnare punteggi alle qualitative);*

*quantitative (probabilità e gravità sono espresse subito come quantità stimate mediante valutazioni a monte di tipo soggettivo, ad es. l'albero delle probabilità, albero degli eventi)*

E' comunque necessario dichiarare **SEMPRE** i criteri adottati.

---



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

### PARAMETRO P

**Livello 4** = *altamente probabile*

-esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori.

-si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata in situazioni simili. -il verificarsi del danno alla mancanza rilevata non susciterebbe alcun stupore (in altre parole l'evento sarebbe largamente atteso).

**Livello 3** = *probabile*

-la mancanza rilevata può provocare un danno anche se non in modo automatico o diretto.

-già noto, all'interno dell'unità produttiva, qualche episodio in cui la mancanza rilevata ha fatto seguito a un danno.

-il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una modesta sorpresa.



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

### PARAMETRO P

#### **Livello 2** = *poco probabile*

- la mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi - sono noti solo rarissimi episodi già verificati
- il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe grande sorpresa

#### **Livello 1** = *improbabile*

- la mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili e indipendenti
- non sono noti episodi già verificati
- il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe incredulità



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

### PARAMETRO M

**Livello 4** = *gravissimo*

-infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale -  
esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

**Livello 3** = *grave*

-infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale -esposizione  
cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti

**Livello 2** = *medio*

-infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità reversibile -esposizione  
cronica con effetti reversibili

**Livello 1** = *lieve*

-infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità rapidamente reversibili  
-esposizione cronica con effetti rapidamente reversibile



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

## LE STATISTICHE DEGLI INFORTUNI

Da quanto esposto si rileva l'importanza dell'indagine statistica degli infortuni che:

- fornisce elementi utili per la identificazione e valutazione dei rischi;
- fornisce indicatori omogenei e confrontabili dell'andamento infortunistico di un'azienda, di un comparto industriale o di un gruppo di lavorazioni.



**Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.** (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

## **LA NORMA UNI 7249**

Le norme UNI a cui viene fatto implicitamente riferimento nell'art. 29 sono le norme della serie 7249, che definiscono sostanzialmente due indici:

- **Indice di frequenza** =  $(\text{numero infortuni}) / (\text{numero ore lavorative}) \times 1000000$
- **Indice di gravità** =  $(\text{numero giorni persi}) / (\text{numero ore lavorative}) \times 1000$

In caso di morte: numero giorni persi = 30 anni (equivale alla vita lavorativa)

Il numero di ore lavorative rappresenta una misura dell'esposizione al rischio

Il numero di ore lavorative e il numero di infortuni devono essere riferiti allo stesso ambito (territorio, stabilimento, reparto, settore lavorativo ecc.)



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

### **ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INAIL**

Per comprendere il significato dei parametri infortunistici citati, in particolare del numero di giornate perse, è necessario introdurre l'argomento relativo alla:

- Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro gestita dall'INAIL
- Obbligatorietà dell'instaurazione del rapporto assicurativo
- Automaticità delle prestazioni al verificarsi dell'evento lesivo:

Diritto alle prestazioni assicurative anche in caso di colpa del lavoratore e mancato pagamento del premio assicurativo (es. lavoratore in nero).

Art.10. L'assicurazione INAIL esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortuni sul lavoro.

Permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto del quale l'infortunio è derivato.

Art.11. L'istituto assicurativo deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso, per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie, contro le persone civilmente responsabili.



**Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.** (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

## **PERSONE ASSICURATE**

### **art. 4 T.U. 1964**

- dipendenti;
- sovrintendenti;
- artigiani;
- apprendisti;
- insegnanti ed alluni per esercitazione tecnico-scientifica o pratiche;
- coniuge, figli, parenti del datore di lavoro prestatori d'opera;
- soci prestatori d'opera;
- ricoverati in case di cura, ospizi ospedali addetti ad attività protette;
- detenuti addetti alle attività protette.
- attività protette (art. 1 T.U. 1964):
- utilizzo di macchine mosse non direttamente dalla persona che la usa, apparecchi a pressione, apparecchi ed impianti elettrici o termici;
- occupazione di opifici, laboratori o ambienti organizzati per lavori in cui si usano gli apparecchi, impianti o macchine citate al punto precedente;
- attività che il legislatore ha ritenuto rischiose pur non utilizzando macchine di cui al primo punto e che ha elencato in 28 punti.



**Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.** (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

## **Nozioni di Infortunio sul Lavoro ex DPR 1124/65**

L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio di soggetti protetti addetti ad attività tutelate avvenuti per:

**causa violenta** (al più nel turno di lavoro)

**in occasione di lavoro** (genericamente)

Da cui sia derivata la morte o l'inagibilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.

(Secondo la Norma UNI 7249 si parla di infortunio quando il lavoratore non si ripresenta al turno successivo, altrimenti si tratta di infortunio-medicazione).



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

### **Nozioni di Infortunio sul Lavoro ex DPR 1124/65**

- ▶ Causa esterna
- Causa violenta
- Occasione di lavoro
- Non guaribile in 3 giorni (franchigia)

### DENUNCIA DI INFORTUNIO

- L'infortunio deve essere denunciato dal Datore di Lavoro o dallo stesso lavoratore;
- Corredato da certificato medico;
- Entro 2 giorni dall'accertamento sanitario ma in 24 ore se è mortale.



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

## Nozioni di Infortunio sul Lavoro ex DPR 1124/65

### ▶ **REGISTRO INFORTUNI - art. 403 DPR 547/55**

▶ Le aziende soggette al presente decreto devono tenere un registro, nel quale siano annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti, che comportino **un assenza dal lavoro superiore ai tre giorni compreso quello dell'evento.**

▶ Su detto registro, devono essere indicati oltre al nome, cognome e qualifica professionale dell'infortunato, la causa e le circostanze dell'infortunio nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.



**Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.** (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

## **Nozioni di Infortunio sul Lavoro ex DPR 1124/65**

### **SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO**

- ▶ D.Lgs 81/2008 e s.m.i. art. 55 comma 1: è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.500 a € 6.400 il datore di lavoro:
- ▶ a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
- ▶ b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per violazione dell'articolo 34, comma 2.



**Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.** (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

## **Nozioni di Infortunio sul Lavoro ex DPR 1124/65**

# **SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO**

D.Lgs 81/2008 e s.m.i. art. 55 comma 2: nei casi previsti dal comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

- ▶ a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f), g);
- ▶ b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
- ▶ c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.



**Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.** (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

## **Nozioni di Infortunio sul Lavoro ex DPR 1124/65**

# **SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO**

D.Lgs 81/2008 e s.m.i. art. 55 comma 2: nei casi previsti dal comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

- ▶ a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f), g);
- ▶ b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
- ▶ c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

### Nozioni di Infortunio sul Lavoro ex DPR 1124/65

## ▶ LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

- ▶ Inabilità temporanea (giorni oltre il 3° dall'evento) art. 68 DPR 1124/65
- ▶ Inabilità permanente (postumi): a compensazione della diminuita capacità lavorativa (modificato dall'art. 13 D.Lgs. 38/2000) Permanente parziale (%) o totale;
- ▶ –Può essere soggetta a revisione;
- ▶ –Franchigia del 10% fino a luglio 2000, del 6% dopo;
- ▶ –Rapportata alla retribuzione.
- ▶ Infortunio mortale: -rendita ai superstiti
- ▶ **Danno biologico** ex D.Lgs 38/2000 (menomazione integrità psicofisica)
- ▶ Introdotte nuove tabelle di indennizzo (DM 12/07/2000)
- ▶ Tabella delle menomazioni (franchigia fino al 6%)
- ▶ Tabella di indennizzo danno biologico inferiore al 16% in conto capitale (unica soluzione)
- ▶ –Rendita se maggiore o uguale al 16%; si ha inoltre diritto ad una ulteriore quota di rendita per tener conto del danno patrimoniale calcolato sulla base del grado della menomazione, della retribuzione (tabella dei coefficienti)



**Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.** (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

**Nozioni di Infortunio sul Lavoro ex DPR 1124/65**

▶ **MALATTIE PROFESSIONALI art. 3 DPR 1124/1965**

- ▶ Sistema esclusivamente tabellare DPR 336/1994
- ▶ Lista “chiusa” di malattie professionali contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella stessa tabella.
- ▶ Se denunciate entro un periodo di indennizzabilità dalla cessazione dell’esposizione al rischio si arriva alla presunzione legale di origine.



**Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.** (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

**SISTEMA TABELLARE**

**DPR 336/1994**

<b>Malattie</b>	<b>lavorazione</b>	<b>Periodo di indenizzabilità della cessazione dal lavoro</b>
<p>I. Malattie causate da:            Piombo, leghe e suoi            composti inorganici;            Composti organici del            piombo;            Conseguenze dirette</p>	<p>Lavorazioni che            espongono all'azione            del piombo, leghe e            composti</p>	<p>4 anni;            18 mesi per malattie            causate dai composti            organici del piombo.            In caso di nefrite: 8            anni</p>



**Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.** (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

**Nozioni di Infortunio sul Lavoro ex DPR 1124/65**

▶ **MALATTIE PROFESSIONALI**

**OBBLIGO DI DENUNCIA**

▶ Per l'assicurato: Denuncia al proprio datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia a pena decadenza dal diritto all'indennizzo per il periodo antecedente.

▶ Per il datore di lavoro Invio della denuncia all'INAIL entro 5 giorni dalla ricezione del certificato medico a pena di sanzioni amministrative di € 500.



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos

Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

## **Nozioni di Infortunio sul Lavoro ex DPR 1124/65**

### **▶ MALATTIE PROFESSIONALI E INFORTUNI**

### **▶ DIFFERENZE**

### **▶ Infortunio :**

**- Causa violenta ; -Semplice occasione di lavoro**

### **▶ Malattia professionale:**

**- Causa lenta e progressiva;      • Nell'esercizio e a causa delle lavorazioni**



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ► GERARCHIA DELLE FONTI GIURIDICHE (fonte [www.wikipedia.it](http://www.wikipedia.it))

**Nell'ordinamento giuridico italiano, si ha una pluralità di fonti di produzione; queste sono disposte secondo una scala gerarchica, per cui la norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto con la norma di fonte superiore (gerarchia delle fonti). Nel caso in cui avvenga un contrasto del genere si dichiara l'invalidità della fonte inferiore dopo un accertamento giudiziario, finché non vi è accertamento si può applicare la "fonte invalida".**

► **Al primo livello della gerarchia delle fonti si pongono la [Costituzione](#) e le [leggi costituzionali](#) (fonti superprimarie). La [Costituzione della Repubblica Italiana](#), entrata in vigore il [1° gennaio 1948](#), è composta da 139 articoli: essa detta i principi fondamentali dell'ordinamento (artt. 1-12); individua i diritti e i doveri fondamentali dei soggetti (artt. 13-54); detta la disciplina dell'organizzazione della Repubblica (artt. 55-139). La Costituzione italiana viene anche definita lunga e rigida, lunga perché non si limita "a disciplinare le regole generali dell'esercizio del potere pubblico e delle produzioni delle leggi" riguardando anche altre materie[1], rigida in quanto per modificare la Costituzione è richiesto un iter cosiddetto *aggravato* (vedi [art. 138](#) cost.). Esistono inoltre dei [limiti alla revisione costituzionale](#).**

---



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

- ▶ **GERARCHIA DELLE FONTI GIURIDICHE** (fonte [www.wikipedia.it](http://www.wikipedia.it))
  - ▶ **Al di sotto delle leggi costituzionali si pongono i trattati internazionali e gli atti normativi comunitari, che possono presentarsi sotto forma di regolamenti o direttive. I primi hanno efficacia immediata, le seconde devono essere attuate da ogni paese facente parte dell'Unione europea in un determinato arco di tempo. A queste, si sono aggiunte poi le sentenze della Corte di Giustizia Europea "dichiarative" del Diritto Comunitario (Corte Cost. Sent. n. 170/1984). Seguono le fonti primarie, ovvero le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi), ma anche le leggi regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.**
- 



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ▶ **GERARCHIA DELLE FONTI GIURIDICHE** (fonte [www.wikipedia.it](http://www.wikipedia.it))

▶ Le leggi ordinarie sono emanate dal [Parlamento](#), secondo la procedura di cui gli artt. 70 ss. Cost., le cui fasi essenziali sono così articolate:

▶ l'iniziativa di legge, ovvero la presentazione di un progetto di legge, può essere assunta dal Governo (in tal caso, quel progetto è detto [disegno di legge](#)), da ciascun membro del parlamento (il progetto è chiamato [proposta di legge](#)), nonché dal popolo (in tal caso, occorre che la proposta provenga da almeno 50.000 persone) e dal CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), definito dall'art. 99 della Costituzione come organo di consulenza delle Camere e del Governo;

▶ l'approvazione del testo di legge è affidata alle due Camere del Parlamento ([Camera dei deputati](#) e [Senato della Repubblica](#));

▶ la [promulgazione](#) del [Presidente della Repubblica](#);

▶ la pubblicazione sulla [Gazzetta Ufficiale](#), la quale determina la decorrenza del termine di quindici giorni necessario perché le leggi entrino in vigore. Questo periodo (detto [vacatio legis](#)) serve ai cittadini per poter conoscere il testo della nuova legge.

▶ Al di sotto delle fonti primarie, si collocano i regolamenti governativi, seguono i regolamenti ministeriali e di altri enti pubblici e all'ultimo livello della scala gerarchica, si pone la [consuetudine](#), prodotta dalla ripetizione costante nel tempo di una determinata condotta, sono ammesse ovviamente solo consuetudini *secundum legem* e *praeter legem* non dunque quelle *contra legem* un cenno a parte meritano le consuetudini costituzionali, che talvolta regolano i rapporti tra gli organi supremi dello stato poiché consistono in comportamenti ripetuti nel tempo per ovviare a determinate norme costituzionali lacunose.

---



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## ▶ **Direttive europee**

▶ (Fonte: <https://osha.europa.eu/it/legislation/directives/directives-intro>)

▶ **Per direttiva si intende un atto legislativo previsto dal Trattato sull'Unione europea. Si tratta di un documento vincolante nel suo complesso che gli Stati membri sono obbligati a recepire nella legislazione nazionale entro il termine stabilito. L'entrata in vigore di una direttiva è segnata dalla sua pubblicazione sulla **Gazzetta Ufficiale dell'UE**.**

---



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ► **Direttive europee**

► (Fonte: <https://osha.europa.eu/it/legislation/directives/directives-intro>)

► **Le direttive dell'UE concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro trovano la propria base giuridica nell'articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 137 del TCE), che conferisce all'UE la competenza in materia di adozione delle direttive in questo ambito. Da allora è stato adottato un ampio ventaglio di direttive europee che stabiliscono prescrizioni minime in materia di salute e sicurezza per la tutela dei lavoratori. Nel recepire le direttive europee nella legislazione nazionale, gli Stati membri sono liberi di adottare norme più severe per la tutela dei lavoratori; pertanto gli obblighi giuridici nell'ambito della salute e della sicurezza sul lavoro possono variare tra i diversi paesi dell'UE.**

---



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ▶ **Direttive europee**

▶ (Fonte: <https://osha.europa.eu/it/legislation/directives/directives-intro>)

▶ **La strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro stabilisce il quadro di riferimento per la politica europea in materia di salute e sicurezza. Il punto di partenza per le iniziative legislative a livello europeo è costituito da una proposta legislativa redatta dalla Commissione europea. Il Consiglio e il Parlamento europeo adottano le direttive dell'UE secondo la "procedura legislativa ordinaria" (nota in precedenza come procedura di codecisione). In alcuni casi, essi delegano alla Commissione europea il potere legislativo di adeguare le direttive al progresso tecnico.**

---



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ► **Direttive europee**

► (Fonte: <https://osha.europa.eu/it/legislation/directives/directives-intro>)

► **Le parti sociali europee rivestono un ruolo cruciale nel processo decisionale europeo in merito al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, poiché la loro consultazione si rivela necessaria in diverse fasi. Il Trattato prevede anche la possibilità di concludere accordi autonomi. Finora il dialogo sociale europeo ha portato all'adozione di diversi accordi autonomi.**

► **Sulla base della direttiva quadro è stata adottata una serie di direttive particolari incentrate su specifici aspetti in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Tuttavia, la direttiva quadro continua ad essere applicata a tutti gli ambiti oggetto delle direttive particolari. Disposizioni più severe e specifiche eventualmente previste dalle direttive particolari prevalgono quali disposizioni speciali.**

---



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ▶ **Direttive europee**

▶ (Fonte: <https://osha.europa.eu/it/legislation/directives/directives-intro>)

▶ **Le direttive particolari adattano i principi della direttiva quadro a:**

- ▶ **mansioni specifiche (come la movimentazione manuale di carichi);**
  - ▶ **rischi specifici sul lavoro (ad esempio, l'esposizione a sostanze pericolose e ad agenti fisici);**
  - ▶ **luoghi di lavoro e settori specifici (ad esempio, luoghi di lavoro temporanei, industrie estrattive e pescherecci);**
  - ▶ **gruppi specifici di lavoratori (fra cui: donne in stato di gravidanza, giovani lavoratori, lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato);**
  - ▶ **alcuni aspetti legati all'attività lavorativa (ad esempio l'organizzazione dell'orario di lavoro).**
- 



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## ▶ **Direttive europee**

▶ (Fonte: <https://osha.europa.eu/it/legislation/directives/directives-intro>)

▶ **Le direttive particolari determinano come valutare tali rischi e, in alcuni casi, fissano i valori limite di alcune sostanze o agenti.**

▶ **Le norme previste da queste direttive particolari sono norme minime per la tutela dei lavoratori e gli Stati membri sono autorizzati a mantenerne i livelli di tutela o a stabilirne di più alti.**

---



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ► **Direttive europee**

► (Fonte: <https://osha.europa.eu/it/legislation/directives/directives-intro>)

► **Inoltre, una serie di direttive dell'UE basate sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 95 del TCE) fa riferimento agli aspetti legati alla salute e alla sicurezza. Su questa base giuridica sono state adottate numerose direttive tecniche secondo il cosiddetto "nuovo approccio", con il quale gli organismi europei di normalizzazione, quali il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), stabiliscono e aggiornano regolarmente le norme europee.**

---



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ▶ **Direttive europee**

▶ (Fonte: <https://osha.europa.eu/it/legislation/directives/directives-intro>)

### ▶ **La direttiva quadro sulla SSL**

▶ **La direttiva quadro europea 89/391 CEE sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, adottata nel 1989, ha rappresentato una tappa fondamentale nel miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro. Essa garantisce prescrizioni minime in materia di salute e sicurezza in tutta Europa, sebbene gli Stati membri siano autorizzati a mantenere o stabilire misure più severe.**

### ▶ **Direttiva 89/391 ("direttiva quadro" sulla SSL)**

**del 12 giugno 1989 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (in prosieguo: "direttiva quadro").**

---



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ▶ **Direttive europee**

▶ (Fonte: <https://osha.europa.eu/it/legislation/directives/directives-intro>)

▶ **Nel 1989, alcune disposizioni della direttiva quadro hanno apportato notevoli innovazioni, tra le quali:**

▶ **l'espressione "ambiente di lavoro" è stata coniata conformemente alla convenzione n° 155 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e indica un approccio moderno che tiene conto della sicurezza tecnica, nonché della prevenzione generale delle malattie;**

▶ **la direttiva mira a stabilire un equo livello di salute e sicurezza a vantaggio di tutti i lavoratori (le uniche eccezioni sono costituite da lavoratori domestici e da lavoratori che operano nel servizio pubblico o che prestano servizio militare);**

▶ **la direttiva obbliga i datori di lavoro ad adottare adeguate misure preventive per rendere il luogo di lavoro più sano e sicuro;**

▶ **il principio di valutazione dei rischi;**

▶ **il nuovo obbligo di mettere a punto misure preventive.**

---



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ► **Direttive europee**

► (Fonte: <https://osha.europa.eu/it/legislation/directives/directives-intro>)

► **Nel 2004 la Commissione europea ha pubblicato una [comunicazione, COM\(2004\) 62](#), sull'attuazione pratica delle disposizioni delle direttive concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro, vale a dire le direttive: 89/391 CEE (direttiva quadro), 89/654 CEE (luoghi di lavoro), 89/655 CEE (attrezzature di lavoro), 89/656 CEE (attrezzature di protezione individuale), 90/269 CEE (movimentazione manuale di carichi) e 90/270 CEE (attrezzature munite di videoterminale). Tale comunicazione metteva in luce come la legislazione europea avesse influito positivamente sulle norme nazionali in materia di sicurezza e salute sul lavoro, un'influenza che si rifletteva tanto nella legislazione attuativa nazionale quanto nell'applicazione pratica nelle industrie e nelle istituzioni del settore pubblico.**

---



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ► **Direttive europee**

► (Fonte: <https://osha.europa.eu/it/legislation/directives/directives-intro>)

► **In termini generali, la relazione giungeva alla conclusione che la legislazione dell'UE aveva contribuito a infondere una cultura della prevenzione in tutto il territorio dell'Unione europea, nonché a razionalizzare e semplificare i sistemi legislativi nazionali. Nel contempo, tuttavia, la relazione evidenziava varie pecche nell'applicazione della legislazione, che ne determinavano il rallentamento nel pieno raggiungimento del suo potenziale, rilevando anche casi in cui erano state avviate procedure di infrazione.**

► **Sono previste ulteriori relazioni sull'attuazione della direttiva quadro e delle direttive particolari per il periodo 2007-2010, in linea con le procedure di cui alla direttiva 2007/30/CE volta a semplificare e razionalizzare le relazioni sull'attuazione pratica.**

---



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

► **La Costituzione della Repubblica Italiana** (Fonte: *wikipedia.org*)

► **La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano, ovvero il vertice nella gerarchia delle fonti di diritto, e fondativa della Repubblica italiana. Fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947. Fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Della Carta Costituzionale vi sono tre originali, uno dei quali è conservato presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica.**

---



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ▶ **La Costituzione della Repubblica Italiana** (Fonte: [wikipedia.org](https://it.wikipedia.org))

#### ▶ **Composizione e struttura**

▶ La Costituzione è composta da 139 articoli (ma 5 articoli sono stati abrogati: 115; 124; 128; 129; 130), suddivisi in quattro sezioni:

- ▶ *Principi fondamentali* (articoli 1-12);
- ▶ *Parte prima: Diritti e doveri dei cittadini* (articoli 13-54);
- ▶ *Parte seconda: Ordinamento della Repubblica* (articoli 55-139);
- ▶ *Disposizioni transitorie e finali* (articoli I-XVIII).

#### ▶ **Caratteristiche tecniche**

▶ La Costituzione è la fonte principale del diritto, cioè quella dalla quale dipendono tutte le altre. La Costituzione italiana è una costituzione scritta, rigida, lunga, votata, compromissoria, democratica e programmatica.

---



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## ► **La Costituzione della Repubblica Italiana** (Fonte: *wikipedia.org*)

► La **salute**: l'articolo 32 afferma che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività. Afferma inoltre che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e che la legge "non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".

---



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ► **La Costituzione della Repubblica Italiana** (Fonte: *wikipedia.org*)

► **L'organizzazione del lavoro:** gli articoli dal 35 al 47 affermano che la Repubblica tutela il lavoro e la libertà di emigrazione (articolo 35), il diritto al giusto salario (articolo 36, comma 1), la durata massima della giornata lavorativa (articolo 36, comma 2), il diritto/dovere al riposo settimanale (articolo 36, comma 3), il lavoro femminile e minorile (articolo 37), i lavoratori invalidi, malati, anziani o disoccupati (articolo 38), la libertà di organizzazione sindacale (articolo 39), il diritto di sciopero (articolo 40), la libertà di iniziativa economica (articolo 41), la proprietà (articolo 42), la possibilità ed i limiti all'espropriazione (art 43), la proprietà terriera (articolo 44), le cooperative e l'artigianato (articolo 45), la collaborazione tra i lavoratori (articolo 46) ed il risparmio (articolo 47).

---



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## ▶ **La Costituzione della Repubblica Italiana** (Fonte: *wikipedia.org*)

▶ Alcune competenze, assegnate dalla riforma del 2001 alla legislazione concorrente (in cui la facoltà legislativa spetta alle regioni, salvo la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione statale) *tornano di esclusiva competenza statale*. In particolare :

- ▶ *la sicurezza del lavoro*
- ▶ *le norme generali sulla tutela della salute*
- ▶ *le grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza*



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

▶ **Il codice civile** (Fonte: *wikipedia.org*)

▶ **Il codice civile è un corpo organico di disposizioni di diritto civile, ma non solo, poiché contiene anche norme di diritto processuale civile di rilievo generale (es. libro VI - titolo IV) ed alcune norme incriminatrici (es. libro V - titolo XI). Costituisce, insieme alla Costituzione della Repubblica Italiana ed alle leggi speciali una delle fonti del diritto civile.**

---



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ▶ **Il codice civile** (Fonte: [wikipedia.org](http://wikipedia.org))

#### ▶ **Struttura del Codice Civile**

- ▶ **Libro Primo - *Delle Persone e della Famiglia*, artt. 1-455** - contiene la disciplina della capacità giuridica delle persone, dei diritti della personalità, delle organizzazioni collettive, della famiglia;
  - ▶ **Libro Secondo - *Delle Successioni*, artt. 456-809** - contiene la disciplina delle successioni a causa di morte e del contratto di donazione;
  - ▶ **Libro Terzo - *Della Proprietà*, artt. 810-1172** - contiene la disciplina della proprietà e degli altri diritti reali;
  - ▶ **Libro Quarto - *Delle Obligazioni*, artt. 1173-2059** - contiene la disciplina delle obbligazioni e delle loro fonti, cioè principalmente dei contratti e dei fatti illeciti (la cosiddetta Responsabilità civile);
  - ▶ **Libro Quinto - *Del Lavoro*, artt. 2060-2642** - contiene la disciplina dell'impresa in generale, del lavoro subordinato e autonomo, delle società aventi scopo di lucro e della concorrenza;
  - ▶ **Libro Sesto - *Della Tutela dei Diritti*, artt. 2643-2969** - contiene la disciplina della trascrizione, delle prove, della responsabilità patrimoniale del debitore e delle cause di prelazione, della prescrizione.
- 



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ▶ **Il codice civile** (Fonte: *wikipedia.org*)

#### ▶ **Libro quinto DEL LAVORO**

- ▶ **Titolo I Della disciplina delle attività professionali (Artt.2060-2081)**
  - ▶ **Titolo II Del lavoro nell'impresa (Artt. 2082-2221)**
  - ▶ **Titolo III Del lavoro autonomo (Artt. 2222-2238)**
  - ▶ **Titolo IV Del lavoro subordinato in particolari rapporti (Artt. 2239-2246)**
  - ▶ **Titolo V Delle società (Artt. 2247-2510)**
  - ▶ **Titolo VI Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici (Artt. 2511-2548)**
  - ▶ **Titolo VII Dell'associazione in partecipazione (Artt. 2549-2554)**
  - ▶ **Titolo VIII Dell'azienda (Artt. 2555-2574)**
  - ▶ **Titolo IX Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali (Artt. 2575-2594)**
  - ▶ **Titolo X Della disciplina della concorrenza e dei consorzi (Artt. 2595-2620)**
  - ▶ **Titolo XI Disposizioni penali in materia di società e consorzi (Artt.2621-2642)**
- 



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## ▶ **Il codice penale** (Fonte: *wikipedia.org*)

▶ **Il codice penale italiano è un corpo organico di disposizioni di diritto penale. Costituisce, insieme alla Costituzione ed alle leggi speciali una delle fonti del diritto penale. È comunemente conosciuto anche come *codice Rocco* dal nome del suo principale ispiratore, **Alfredo Rocco**.**

---



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

▶ **Il codice penale** (Fonte: *wikipedia.org*)

▶ **Il codice penale è organizzato in 3 Libri:**

▶ **LIBRO PRIMO - *Dei reati in generale***

▶ **LIBRO SECONDO - *Dei delitti in particolare***

▶ **LIBRO TERZO - *Delle contravvenzioni in particolare***

▶ **Ciascun Libro, a sua volta, è suddiviso in Titoli, Capi, Sezioni, Paragrafi e Articoli.**



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

► **Dai primi del '900 al Testo Unico, Storia della normativa sulla sicurezza sul lavoro in Italia** (Fonte: [www.quotidianosicurezza.it](http://www.quotidianosicurezza.it)) di **Remo Zucchetti**



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ▶ **Dai primi del '900 al Testo Unico, Storia della normativa sulla sicurezza sul lavoro in Italia** (Fonte: [www.quotidianosicurezza.it](http://www.quotidianosicurezza.it)) di **Remo Zucchetti**

- ▶ *I. L'avvento della grande industria e la formazione del capitalismo. La questione operaia emerge in tutta la sua drammaticità sin dalla nascita del Regno d'Italia.*
  - ▶ Nella **prima metà del secolo XIX**, l'avvento della grande industria e la formazione del capitalismo determinarono da un lato la divisione tra il capitale ed il lavoro e dall'altro il distacco tra il lavoratore e l'imprenditore.
  - ▶ Si delineò, quindi, quel complesso di fenomeni politico-economici individuati nell'espressione "questione sociale". L'industrializzazione permise un notevole progresso economico, accompagnato però da un forte aumento del costo della vita, con conseguente crescita della miseria dei prestatori d'opera i cui salari erano insufficienti a soddisfare le più elementari esigenze di vita. Ciò portò i lavoratori all'ineluttabile necessità di associarsi per resistere alla "dittatura contrattuale" degli imprenditori.
- 



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

▶ **Dai primi del '900 al Testo Unico, Storia della normativa sulla sicurezza sul lavoro in Italia** (Fonte: [www.quotidianosicurezza.it](http://www.quotidianosicurezza.it)) di **Remo Zucchetti**

▶ I pubblici poteri, intanto, cominciavano ad avvertire l'urgenza di qualche intervento per assicurare più umane condizioni di lavoro. Veniva promulgata nel 1886 la legge di tutela del lavoro dei fanciulli negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere. Nel 1899 veniva assicurata la tutela della integrità fisica del prestatore d'opera con il Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni (R.D. 18 giugno 1899, n. 230).

---



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

▶ **Dai primi del '900 al Testo Unico, Storia della normativa sulla sicurezza sul lavoro in Italia** (Fonte: [www.quotidianosicurezza.it](http://www.quotidianosicurezza.it)) di **Remo Zucchetti**

▶ I pubblici poteri, intanto, cominciavano ad avvertire l'urgenza di qualche intervento per assicurare più umane condizioni di lavoro. Veniva promulgata nel 1886 la legge di tutela del lavoro dei fanciulli negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere. Nel 1899 veniva assicurata la tutela della integrità fisica del prestatore d'opera con il Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni (R.D. 18 giugno 1899, n. 230).

---



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

► **Dai primi del '900 al Testo Unico, Storia della normativa sulla sicurezza sul lavoro in Italia** (Fonte: [www.quotidianosicurezza.it](http://www.quotidianosicurezza.it)) di **Remo Zucchetti**

► **2. Dalle coalizioni operaie di mutuo aiuto e difesa all'ordinamento corporativo.**

► Nel **nuovo Regno d'Italia** i primi sindacati nacquero come “coalizioni di mutuo aiuto e difesa”, con lo scopo di regolare la concorrenza tra i lavoratori bisognosi di lavoro alleviando le condizioni di inferiorità degli stessi di fronte agli imprenditori.

► Con la costituzione della Confederazione generale del lavoro, nel 1906, prevalentemente orientata verso un socialismo riformista, il movimento sindacale cominciava ad operare per l'elevazione del proletariato.

---



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ► **Dai primi del '900 al Testo Unico, Storia della normativa sulla sicurezza sul lavoro in Italia** (Fonte: [www.quotidianosicurezza.it](http://www.quotidianosicurezza.it)) di **Remo Zucchetti**

- Lo Stato, dalla sua posizione di iniziale indifferenza si avviava verso una più decisa **tutela del contraente più debole del rapporto di lavoro**. La legislazione precettiva acquistava un accelerato ritmo di produzione.
  - Tra le **principali norme** ricordiamo quelle dirette a una più efficace tutela sanitaria (1902), alla difesa degli emigranti (1901- 1903 – 1913), alla tutela delle donne e dei fanciulli(1902-1907), al lavoro delle mondine nelle risaie (1902), al miglioramento dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'istituzione della Cassa di invalidità e vecchiaia per gli operai, sino all'istituzione nel 1912 del Servizio d'ispezione del lavoro.
  - Come detto, nella lotta tra capitale e lavoro lo Stato abbandonava la sua posizione di neutralità assumendo il compito di armonizzare e regolamentare i rapporti sia nel campo professionale e sociale che in quello economico e produttivo.
- 



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ▶ **Dai primi del '900 al Testo Unico, Storia della normativa sulla sicurezza sul lavoro in Italia** (Fonte: [www.quotidianosicurezza.it](http://www.quotidianosicurezza.it)) di **Remo Zucchetti**

#### ▶ **3. La nascita del Corpo degli ispettori del lavoro ai primi del '900.**

- ▶ Nei primi anni del XX secolo la legislazione operaia, benché assai rudimentale, non trovò applicazione alcuna per l'insufficiente intervento dello Stato nel settore della vigilanza.
  - ▶ Era un fatto triste e notorio che anche quel minimo di legislazione di tutela esistesse solo sulla carta, risolvendosi di fatto in una dolorosa irrisione.
  - ▶ Tuttavia un fatto determinante si verificò il **15 aprile 1904** con la stipula a Roma della **Convenzione italo-francese**, per regolare la protezione degli operai nazionali lavoranti all'estero, la quale sancì il principio di organizzare in tutto il Regno un servizio di vigilanza funzionante sotto l'autorità dello Stato.
- 



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ▶ **Dai primi del '900 al Testo Unico, Storia della normativa sulla sicurezza sul lavoro in Italia** (Fonte: [www.quotidianosicurezza.it](http://www.quotidianosicurezza.it)) di **Remo Zucchetti**

- ▶ La legge n. 380 del 1906 considerata istitutiva dell'Ispettorato del lavoro, viene a costituire i primi tre **Circoli di ispezione di Torino, di Milano e di Brescia**. Con la legge 22 dicembre 1912 n. 1361, nasce l'Ispettorato del lavoro.
  - ▶ Nella legge n. 1361 le funzioni assegnate all'organo furono distinte in:
    - ▶ obbligatorie: di vigilanza sull'applicazione delle leggi del lavoro e di studio dei problemi operai;
    - ▶ facoltative: di prevenzione e risoluzione pacifica dei conflitti di lavoro, quando invitati dalle parti.
  - ▶ Venne quindi sancito l'obbligo di **“obbedienza” agli ispettori e il “diritto” di questi ultimi di elevare contravvenzioni per le infrazioni accertate**. Fu attribuita agli ispettori la “facoltà” di visitare in qualunque ora del giorno e della notte tutti i luoghi di lavoro sottoposti alla loro vigilanza.
- 



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ▶ **Dai primi del '900 al Testo Unico, Storia della normativa sulla sicurezza sul lavoro in Italia** (Fonte: [www.quotidianosicurezza.it](http://www.quotidianosicurezza.it)) di **Remo Zucchetti**

#### ▶ 4. La tutela normativa dei lavoratori nel ventennio fascista.

▶ Nel periodo post-bellico che seguì la grande guerra, la legislazione sociale si sviluppò notevolmente affermando, quale diritto primario del proletariato, il principio di tutela dall'indigenza.

▶ All'entrata in vigore della Carta del lavoro fascista – la quale sancì l'obbligo per gli organi dello Stato di sorvegliare l'osservanza delle **leggi sulla prevenzione degli infortuni e la polizia del lavoro** - seguì l'istituzione dell'Ispettorato corporativo, con il R.D. 28 dicembre 1931, n. 1684, che ampliò grandemente il campo d'intervento assumendo la funzione di vigilanza per l'attuazione di tutta la legislazione del lavoro nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, in agricoltura.



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ▶ **Dai primi del '900 al Testo Unico, Storia della normativa sulla sicurezza sul lavoro in Italia** (Fonte: [www.quotidianosicurezza.it](http://www.quotidianosicurezza.it)) di **Remo Zucchetti**

#### ▶ 5. La tutela dei lavoratori nella costituzione repubblicana e il primo corpus normativo organico di prevenzione e protezione degli anni '50.

▶ La **Costituzione della Repubblica Italiana**, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, permeata di spirito sociale, rispondeva alle istanze più profonde del popolo italiano, espresse dai partiti che si riaffacciavano sulla scena politica del dopoguerra, in una atmosfera incandescente ricca di contrasti spirituali, sociali ed economici.

▶ Lo Stato si qualifica preliminarmente, all'art. I, in un triplice modo: **come Repubblica, democratica, fondata sul lavoro.**

---



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

▶ **Dai primi del '900 al Testo Unico, Storia della normativa sulla sicurezza sul lavoro in Italia** (Fonte: [www.quotidianosicurezza.it](http://www.quotidianosicurezza.it)) di **Remo Zucchetti**

▶ **6. Nascita ed evoluzione storica dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.**

▶ Lo spopolamento delle campagne e l'inurbamento nelle grandi città con il lavoro in fabbrica, nella seconda metà del secolo XIX, spronava il Parlamento del giovane Regno d'Italia ad affrontare la questione sociale e la triste piaga degli infortuni sul lavoro, in crescita esponenziale, determinati dall'industrializzazione.

▶ Dobbiamo al ministro dell'Agricoltura, dell'industria e del commercio Francesco Guicciardini l'approvazione da parte del Parlamento della **legge 17 marzo 1898, n. 80.**

---



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

▶ **Dai primi del '900 al Testo Unico, Storia della normativa sulla sicurezza sul lavoro in Italia** (Fonte: [www.quotidianosicurezza.it](http://www.quotidianosicurezza.it)) di **Remo Zucchetti**

▶ 7. 1955: la nascita del Corpus normativo prevenzionale.

▶ Il lavoro costituisce il principale mezzo di sostentamento. È l'espressione più alta della capacità dell'uomo a concorrere al benessere della collettività.

▶ Dopo la terribile guerra mondiale, il Legislatore repubblicano mise mano alla realizzazione di un "corpus" normativo prevenzionale organico i cui principi basilari, tuttora validi con riguardo alla **protezione tecnologica delle macchine e delle attrezzature**, sono stati trasferiti nel recente Testo unico sulla sicurezza del lavoro.



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ► **Dai primi del '900 al Testo Unico, Storia della normativa sulla sicurezza sul lavoro in Italia** (Fonte: [www.quotidianosicurezza.it](http://www.quotidianosicurezza.it)) di **Remo Zucchetti**

#### ► 8. Il sistema di sicurezza globale nei processi produttivi comunitari tracciato dalle direttive dell'Unione Europea.

► Un salto di qualità nella legislazione sulla prevenzione infortuni e l'igiene del lavoro viene compiuto dalla **Comunità europea in attuazione del Trattato di Roma del 25 marzo 1957.**

► La scelta della tutela della salute dei lavoratori comunitari si imponeva, nell'ottica dell'organizzazione del grande mercato sovranazionale, in vista della creazione degli Stati Uniti d'Europa. La motivazione più nobile dell'intervento comunitario era volta ad assicurare una più **elevata qualità della vita dei cittadini europei.** A ciò si aggiungeva l'interesse di ridurre l'enorme costo sociale degli infortuni e delle malattie professionali ed assicurare una parità di condizioni concorrenziali tra le imprese comunitarie in ordine ai costi della sicurezza sul lavoro.

---



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ► **Dai primi del '900 al Testo Unico, Storia della normativa sulla sicurezza sul lavoro in Italia** (Fonte: [www.quotidianosicurezza.it](http://www.quotidianosicurezza.it)) di **Remo Zucchetti**

#### ► 8. Il sistema di sicurezza globale nei processi produttivi comunitari tracciato dalle direttive dell'Unione Europea.

► Un salto di qualità nella legislazione sulla prevenzione infortuni e l'igiene del lavoro viene compiuto dalla **Comunità europea in attuazione del Trattato di Roma del 25 marzo 1957.**

► La scelta della tutela della salute dei lavoratori comunitari si imponeva, nell'ottica dell'organizzazione del grande mercato sovranazionale, in vista della creazione degli Stati Uniti d'Europa. La motivazione più nobile dell'intervento comunitario era volta ad assicurare una più **elevata qualità della vita dei cittadini europei.** A ciò si aggiungeva l'interesse di ridurre l'enorme costo sociale degli infortuni e delle malattie professionali ed assicurare una parità di condizioni concorrenziali tra le imprese comunitarie in ordine ai costi della sicurezza sul lavoro.

---



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ► **Dai primi del '900 al Testo Unico, Storia della normativa sulla sicurezza sul lavoro in Italia** (Fonte: [www.quotidianosicurezza.it](http://www.quotidianosicurezza.it)) di **Remo Zucchetti**

► Lo strumento giuridico impiegato per attuare i principi del Trattato è la **direttiva**. Le direttive emanate seguono **due filoni**: le direttive c.d. di mercato e le direttive di tutela della salute nei luoghi di lavoro. Le direttive di mercato comprendono quei provvedimenti indirizzati ai fabbricanti come la direttiva macchine, la direttiva sui dispositivi individuali di protezione e la direttiva di bassa tensione afferente il prodotto elettrico. Quelle di tutela sono la direttiva madre, o direttiva quadro, e le sue direttive particolari di attuazione o direttive figlie.

---



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

- ▶ **Dai primi del '900 al Testo Unico, Storia della normativa sulla sicurezza sul lavoro in Italia** (Fonte: [www.quotidianosicurezza.it](http://www.quotidianosicurezza.it)) di **Remo Zucchetti**
- ▶ **La direttiva madre è la n. 89/391/CEE del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 1989**, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
- ▶ Queste direttive sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro vengono recepite nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, il quale trasformerà il sistema di tutela nazionale, basato sulla prevenzione tecnologica, introducendo il principio dell'organizzazione e gestione in sicurezza dei processi lavorativi.



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ▶ **Dai primi del '900 al Testo Unico, Storia della normativa sulla sicurezza sul lavoro in Italia** (Fonte: [www.quotidianosicurezza.it](http://www.quotidianosicurezza.it)) di **Remo Zucchetti**

#### ▶ **9. Il nuovo sistema prevenzionale di organizzazione della sicurezza aziendale nasce negli anni '90.**

- ▶ Il sistema di sicurezza globale nei processi produttivi, tracciato dalle direttive dell' Unione Europea, viene trasposto nell'ordinamento nazionale con il **D.Lgs. 626/1994**.
  - ▶ Con il D.Lgs. 626 si sblocca la **crescita della legislazione di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**.
  - ▶ Ricordiamo alcune significative eccezioni come la promulgazione del vigente DPR 9 aprile 1959, n. 128, recante norme sulla polizia delle miniere e delle cave; il DPR 13 febbraio 1964, n. 185 (abrogato dall'attuale DPR 230/1995) in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
  - ▶ Va menzionato, per l'importanza che ha rivestito per oltre 40 anni, lo **Statuto dei diritti dei lavoratori**, di cui alla legge 20 maggio 1970, n.300, sulla tutela della libertà e dignità dei prestatori d'opera.
- 



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

▶ **Dai primi del '900 al Testo Unico, Storia della normativa sulla sicurezza sul lavoro in Italia** (Fonte: [www.quotidianosicurezza.it](http://www.quotidianosicurezza.it)) di **Remo Zucchetti**

▶ **10. L'organizzazione internazionale del lavoro e le Convenzioni sulla tutela della salute e sicurezza delle Nazioni Unite.**

▶ I negoziatori del Trattato di pace che mise fine alla guerra mondiale 1914-1918 decisero di fondare, allo stesso tempo della Società delle nazioni chiamata a prevenire i rischi di nuovi conflitti, un'organizzazione permanente per la protezione ed il **miglioramento delle condizioni dei lavoratori.**

▶ Nacque così, nel 1919, l'**Organizzazione Internazionale del Lavoro.** Innovazione fondamentale: l'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) era tripartita. Era la prima istituzione internazionale dove lavoratori, datori di lavoro e governi erano riuniti per esaminare su un piano di eguaglianza, sul palcoscenico mondiale, le questioni afferenti il lavoro dell'uomo.

---



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ▶ **Dai primi del '900 al Testo Unico, Storia della normativa sulla sicurezza sul lavoro in Italia** (Fonte: [www.quotidianosicurezza.it](http://www.quotidianosicurezza.it)) di **Remo Zucchetti**

#### ▶ II. Al tramonto del '900 il Committente diviene garante della sicurezza nei lavori edili e di genio civile.

▶ Con il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, il Legislatore delegato recepisce la direttiva europea sui cantieri temporanei e mobili, la cui filosofia è assunta successivamente nel Titolo IV del vigente Testo unico sulla sicurezza del lavoro.

▶ Il **Committente** diventa il primo destinatario del “dovere di tutela” nella fase di progettazione dell’opera e in particolare al momento delle scelte tecniche, nella redazione del progetto, nell’organizzazione e gestione del cantiere. L’obbligo primario consiste nel pianificare l’**esecuzione dei lavori in sicurezza**. Il decreto persegue la “effettività della tutela” dei lavoratori, individuando nel Committente, che si aggiunge agli appaltatori, nell’assicurare la tutela della salute nei luoghi di lavoro.

---



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

▶ **Dai primi del '900 al Testo Unico, Storia della normativa sulla sicurezza sul lavoro in Italia** (Fonte: [www.quotidianosicurezza.it](http://www.quotidianosicurezza.it)) di **Remo Zucchetti**

### ▶ **12. La funzione sociale dell'ispettore del lavoro.**

▶ Dalle Convenzioni internazionali degli anni '50, attuate solo parzialmente, alla vigente disciplina del 1994 ancora insufficiente ad assicurare la condizioni di **tutela della salute nei luoghi di lavoro.**

▶ La Convenzione n. 81/1947, sull'ispezione del lavoro nell'industria e nel commercio, recepita nell'ordinamento giuridico nazionale, afferma che il sistema d'ispezione è incaricato di:

- ▶ assicurare l'applicazione delle disposizioni di legge relative alle condizioni di lavoro ed alla protezione dei lavoratori nell'esercizio dell'attività lavorativa;
- ▶ fornire le informazioni ed i consigli tecnici ai datori di lavoro ed ai lavoratori sui mezzi più efficaci per osservare le disposizioni.



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

▶ **Dai primi del '900 al Testo Unico, Storia della normativa sulla sicurezza sul lavoro in Italia** (Fonte: [www.quotidianosicurezza.it](http://www.quotidianosicurezza.it)) di **Remo Zucchetti**

▶ **Il ruolo dell'ispettore**, quindi, non è quello di promuovere le sue idee, anche se generose, ma di vigilare per l'attuazione delle norme della legislazione sociale poste a tutela della classe lavoratrice.

▶ L'ispettore del lavoro, nella previsione internazionale deve essere uno dei **motori del progresso sociale** poiché deve assicurare l'attuazione delle misure sociali decise dal legislatore suggerendo i correttivi da apportare al sistema. Le funzioni ispettive si esplicano lungo **tre grandi direttrici**: la funzione di esecuzione della legislazione, basata soprattutto sul controllo; la funzione d'informazione e di consulenza, rivolta ai datori di lavoro ed ai lavoratori; la funzione di sensibilizzazione dell'autorità politica.

---



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ▶ **Dai primi del '900 al Testo Unico, Storia della normativa sulla sicurezza sul lavoro in Italia** (Fonte: [www.quotidianosicurezza.it](http://www.quotidianosicurezza.it)) di **Remo Zucchetti**

#### ▶ **13. La funzione di prevenzione dell'ispezione del lavoro.**

- ▶ La necessità di rifondare l'ispezione di sicurezza è imposta dalla strage dei lavoratori innocenti. Vediamo le **altre funzioni**, oltre a quella di controllo, attribuite ai funzionari dell'ispezione dalle Convenzioni internazionali. Sono:
  - ▶ la consulenza nel corso dell'ispezione;
  - ▶ i pareri e i consigli d'ufficio;
  - ▶ l'attività pedagogica;
  - ▶ la diffusione dell'informazione.
- ▶ L'ignoranza della legislazione sulla sicurezza, la disconoscenza della sua ragion d'essere e della sua utilità sono tra gli ostacoli più grandi – soprattutto a causa della mancata formazione scolastica – contro i quali si scontra l'ispezione del lavoro.



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ▶ **Statuto dei lavoratori** (fonte: wikipedia)

▶ Con **Statuto dei Lavoratori** ci si riferisce alla legge n. 300 del 20 maggio 1970 ("*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*"), che oggi giorno è una delle norme principali del diritto del lavoro in Italia.

▶ La sua introduzione provocò importanti e notevoli modifiche sia sul piano delle condizioni di lavoro che su quello dei rapporti fra i datori di lavoro, i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali; ad oggi di fatto costituisce, a seguito di minori integrazioni e modifiche, l'ossatura e la base di molte previsioni ordinamentali in materia di diritto del lavoro in Italia.

---



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ► **Statuto dei lavoratori** (fonte: wikipedia)

- Il testo dello Statuto dei lavoratori contiene norme relative a numerose previsioni specifiche, su alcune delle quali si sofferma in modo dettagliato. Si divide in un titolo dedicato al rispetto della dignità del lavoratore, in due titoli dedicati alla libertà ed all'attività sindacali, in un titolo sul collocamento ed in uno sulle disposizioni transitorie.
- Lo Statuto sancisce, in primo luogo, la libertà di opinione del lavoratore (art.1), che non può quindi essere oggetto di trattamento differenziato in dipendenza da sue opinioni politiche o religiose e che, per un successivo verso, non può essere indagato per queste nemmeno in fase di selezione per l'assunzione. Questi passi trovano una loro spiegazione di migliore evidenza segnalando che, nel dopoguerra, si verificarono numerosi casi di licenziamento di operai che conducevano attività politica o che, anche indirettamente, si rivelavano militanti di forze politiche o sindacali non gradite alle aziende.



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ▶ **Statuto dei lavoratori** (fonte: wikipedia)

- ▶ L'attività lavorativa, l'apporto operativo del lavoratore, è poi svincolata da alcune forme di controllo che la norma giudica improprie e che portano lo Statuto a formulare specifici divieti quali, ad esempio:
    - ▶ divieto, per il datore di lavoro, di assegnare le Guardie Giurate al controllo dell'attività lavorativa dei lavoratori (secondo l'art.2 tale figura può esercitare esclusivamente la vigilanza sul patrimonio aziendale)
    - ▶ divieto d'uso di impianti audiovisivi (art.4) e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
- 



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ► **Statuto dei lavoratori** (fonte: wikipedia)

- Diverse sentenze dei pretori del lavoro hanno orientato la giurisprudenza ad un'estensione e classificazione più dettagliati degli impianti aziendali utilizzabili per un controllo a distanza del lavoratore. Fra questi rientrano i navigatori satellitari posti nelle auto aziendali o in dotazione ai cellulari di lavoratori che hanno l'obbligo della reperibilità.
- Anche l'installazione nei database di file di log pubblici consente uno strumento di controllo della produttività del lavoratore. Tali sistemi mostrano in un file di testo, oppure in una tabella di più facile interpretazione, ora e data di tutte le operazioni in visualizzazione e aggiornamento compiute da un utente, mostrando il relativo nome. Talora, sono visibili solamente agli informatici che hanno privilegi di amministratore di sistema e comunque possono essere inviati a quanti richiedono un controllo "personalizzato". Possono essere interni ad un database oppure del sistema operativo intero, e registrare quindi qualunque operazione un utente faccia nel proprio terminale.



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ▶ **Statuto dei lavoratori** (fonte: wikipedia)

- ▶ Anche le visite personali di controllo sul lavoratore (si badi bene che ci si riferisce all'art. 6 dello statuto e non all'art.5 che riguarda invece gli accertamenti sanitari), ovvero le perquisizioni all'uscita del turno (principalmente effettuate per verificare che il lavoratore non si sia appropriato di beni prodotti o di altro materiale di proprietà dell'azienda), sono sottoposte a limitazioni di dettagliata rigorosità.
  - ▶ Al fine di limitare inoltre impropri eccessi del datore di lavoro, eventualmente risultanti in indebite pressioni, sono vietati accertamenti diretti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente, delegando agli enti pubblici competenti tali accertamenti (art.5 visita fiscale).
- 



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

▶ **Statuto dei lavoratori** (fonte: wikipedia)

▶ **La disposizione dell'art.36 e quella dell'art.37 (che limita fortemente l'applicazione dell'intero statuto nel campo dell'impiego pubblico), riducono in maniera considerevole il numero di lavoratori che possono *usufruire* in maniera completa della protezione offerta dallo statuto.**



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

▶ **Statuto dei lavoratori** (fonte: wikipedia)

▶ **Storicamente l'Italia non è stata sede (e la tendenza è confermata anche al giorno d'oggi) di aziende con un elevato numero di dipendenti; la maggior parte delle aziende italiane rientrano, infatti, nel novero delle "piccole e medie imprese)" alle quali buona parte dello statuto non si applica.**

▶ **Proprio per queste ultime motivazioni si è sentita l'esigenza negli ultimi anni, sia da destra che da sinistra, di un adeguamento del testo della legge o comunque l'esigenza di una tutela differenziata e approfondita di quelle categorie di lavoratori non rientranti nelle casistiche previste dall'attuale previsione dello Statuto dei lavoratori.**

---



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ▶ **Statuto dei lavoratori** (fonte: wikipedia)

#### ▶ **Dopo lo Statuto**

#### ▶ **Referendum abrogativo del 1995**

▶ **Con referendum abrogativo, proposto da COBAS ed altre organizzazioni di sinistra, è stato modificato l'articolo 19, in merito alle rappresentanze sindacali. Con tale modifica le rappresentanze sindacali sono riservate ai sindacati firmatari di contratti nazionali e locali applicati nell'unità produttiva, e non più ai sindacati più rappresentativi in generale.**

#### ▶ **Referendum abrogativo del 2000**

▶ **Nel 2000 si è svolto un referendum per abolire le garanzie previste dall'articolo 18 ai lavoratori delle aziende con più di 15 dipendenti. Ha votato solo il 32,00% degli elettori (quindi non è stato raggiunto il quorum), e il sì comunque non ha avuto la maggioranza dei voti validi (33,40%).**

#### ▶ **Referendum abrogativo del 2003**

▶ **Nel 2003 si è svolto un referendum per estendere le garanzie previste dall'articolo 18 ai lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti. Ha votato solo il 25,50% degli elettori (quindi non è stato raggiunto il quorum), e il sì ha avuto l'86,70% dei voti validi.**

---



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

- ▶ **Tutela del lavoro minorile**(fonte: [www.anfos.it/sicurezza/tutela-lavoro-minorile.html](http://www.anfos.it/sicurezza/tutela-lavoro-minorile.html))
  
  - ▶ **Il lavoro minorile** trova una speciale tutela nella **Costituzione della Repubblica italiana** attraverso alcuni articoli che stabiliscono una normativa particolare che riguarda il lavoro salariato di fanciulli e adolescenti.
  
  - ▶ A tutelare i giovani che si avviano ad intraprendere un lavoro ci ha pensato anche la **Comunità Europea con la direttiva 94/33**, la quale ha stabilito dei principi base in merito ai rapporti lavorativi con i minorenni. In primo luogo è stato fissato il **compimento del quindicesimo anno di età** come requisito per accedere nel mondo del lavoro, secondariamente è stato stabilito che il giovane deve prima di ogni cosa intraprendere un percorso di **istruzione e formazione professionale**.
- 



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

▶ **Tutela del lavoro minorile**(fonte: [www.anfos.it/sicurezza/tutela-lavoro-minorile.html](http://www.anfos.it/sicurezza/tutela-lavoro-minorile.html))

▶ **I bambini** (di età inferiore a 15 anni) invece, devono astenersi dall'esercizio di qualsiasi lavoro, ma quando si tratta di attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e nel settore dello spettacolo, questi minori possono lavorare soltanto con **l'assenso scritto dei genitori** e con **l'autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro.**



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ▶ **Tutela del lavoro minorile**(fonte: [www.anfos.it/sicurezza/tutela-lavoro-minorile.html](http://www.anfos.it/sicurezza/tutela-lavoro-minorile.html))

- ▶ I minorenni che hanno un'età compresa tra i 15 e i 18 anni, gli **adolescenti**, non possono eseguire lavori che potenzialmente arresterebbero il pieno sviluppo fisico. In particolare, il **D. Lgs. 262/2000** specifica che essi:
    - ▶ non devono essere esposti a **rumori** che superano gli 87 db e non devono venire in contatto con **sostanze tossiche**, corrosive, esplosive, cancerogene, nocive o che esporrebbero loro a particolari rischi per la salute;
    - ▶ non possono lavorare nelle macellerie in cui si utilizzano **arnesi taglienti** e celle frigorifere;
    - ▶ devono **evitare** di utilizzare **saldatrici** ad arco o ossiacetileniche;
    - ▶ non possono compiere lavori utilizzando martelli pneumatici, pistole fissachiodi, **strumenti vibranti** e apparecchi di sollevamento meccanici;
    - ▶ non devono svolgere lavori sulle navi in costruzione, nelle gallerie o utilizzando forni ad elevate temperature;
    - ▶ devono evitare di eseguire lavori all'interno di **cantieri edili** in cui si possono verificare rischi di crollo.
- 



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

- ▶ **Tutela del lavoro minorile**(fonte: [www.anfos.it/sicurezza/tutela-lavoro-minorile.html](http://www.anfos.it/sicurezza/tutela-lavoro-minorile.html))
- ▶ Per essere avviato al lavoro l'adolescente deve sottoporsi ad una **visita medica preventiva** e, una volta assunto, a delle visite periodiche almeno una volta all'anno. Inoltre ai minori è fatto **divieto svolgere dei lavori durante le ore notturne**, più precisamente nell'arco di tempo che va dalle 22 alle 6 o dalle 23 alle 7, a meno che non si tratti di attività di carattere culturale, artistico o sportivo ed il lavoro non superi la mezzanotte.



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## **La tutela delle lavoratrici madri** (da <http://prevenzione.ulss20.verona.it>)

▶ **La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana. Tuttavia condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più in gravidanza o nel periodo del puerperio e dell'allattamento.**

▶ **Molte attività lavorative possono costituire per la Lavoratrice in gravidanza - puerperio - allattamento una condizione di pregiudizio o di rischio per la sua salute o per quella del bambino. Per tale motivo il Legislatore ha emanato specifiche norme preventive a tutela delle Lavoratrici madri.**

---



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ▶ **La tutela delle lavoratrici madri** (da <http://prevenzione.ulss20.verona.it>)

▶ **In generale, per tutte le Lavoratrici è previsto il divieto di adibirle al lavoro nei due mesi antecedenti e nei tre mesi successivi al parto (congedo di maternità).**

▶ **In particolari condizioni è facoltà della Lavoratrice chiedere la flessibilità del periodo del congedo di maternità (1 mese prima e 4 mesi dopo il parto).**

▶ **Le Lavoratrici in gravidanza puerperio ed allattamento non possono essere adibite a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri così come individuati dalla normativa di riferimento.**

**Qualora ricorrano tali circostanze, la Lavoratrice deve essere allontanata dal rischio lavorativo, assegnandola ad altra mansione compatibile oppure, qualora non fosse possibile lo spostamento di mansione, con l'interdizione al lavoro.**

---



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## La tutela delle lavoratrici madri (da <http://prevenzione.ulss20.verona.it>)

L'interdizione viene disposta dal Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro, previa acquisizione della valutazione - dichiarazione dei rischi occupazionali da parte del Datore di lavoro e se, ritenuta necessaria, della certificazione sanitaria del medico del lavoro dello SPISAL.

- ▶ La normativa di riferimento
- ▶ L'attuale norma di riferimento di tutela delle lavoratrici madri è costituita dal **DLgs 26 marzo 2001 n. 151, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità"**.

Il Capo II del D.Lgs. stabilisce le modalità operative al fine di garantire la tutela della sicurezza e della salute della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio.

---



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## ▶ **Regolamentazione del lavoro notturno**

([http://guide.supereva.it/diritti\\_dei\\_lavoratori/interventi/2010/02/regolamentazione-del-lavoro-notturno](http://guide.supereva.it/diritti_dei_lavoratori/interventi/2010/02/regolamentazione-del-lavoro-notturno))

▶ ***È considerato lavoro notturno la prestazione effettuata per un periodo di almeno sette ore consecutive che comprende l'intervallo di tempo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.***

▶ Le fonti normative che regolamentano il lavoro notturno sono il Decreto Legislativo 532/1999 e il Decreto Legislativo 66/2003, al capo IV.

▶ È considerato lavoro notturno la prestazione effettuata per un periodo di almeno sette ore consecutive che comprende l'intervallo di tempo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.  
Semplificando:

- ▶ • Tra le ore 22 e le ore 5
- Tra le ore 23 e le ore 6
- Tra le ore 24 e le ore 7

Qualora i CCNL dovessero definire fasce diverse, si farà riferimento a queste ultime.

---



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ▶ **Regolamentazione del lavoro notturno**

([http://guide.supereva.it/diritti\\_dei\\_lavoratori/interventi/2010/02/regolamentazione-del-lavoro-notturno](http://guide.supereva.it/diritti_dei_lavoratori/interventi/2010/02/regolamentazione-del-lavoro-notturno))

▶ ***È considerato lavoro notturno la prestazione effettuata per un periodo di almeno sette ore consecutive che comprende l'intervallo di tempo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.***

▶ Le fonti normative che regolamentano il lavoro notturno sono il Decreto Legislativo 532/1999 e il Decreto Legislativo 66/2003, al capo IV.

▶ È considerato lavoro notturno la prestazione effettuata per un periodo di almeno sette ore consecutive che comprende l'intervallo di tempo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.  
Semplificando:

- ▶ • Tra le ore 22 e le ore 5
- Tra le ore 23 e le ore 6
- Tra le ore 24 e le ore 7

Qualora i CCNL dovessero definire fasce diverse, si farà riferimento a queste ultime.

---



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### ▶ **Regolamentazione del lavoro notturno**

([http://guide.supereva.it/diritti\\_dei\\_lavoratori/interventi/2010/02/regolamentazione-del-lavoro-notturno](http://guide.supereva.it/diritti_dei_lavoratori/interventi/2010/02/regolamentazione-del-lavoro-notturno))

- ▶ **Limiti e divieti:** è vietato occupare tra le ore 24 e le ore 6 i seguenti lavoratori:
  - Le donne in gravidanza fino al compimento dell'anno del bambino
  - I lavoratori dichiarati inidonei dalle competenti strutture sanitarie pubbliche
- ▶ **Non è obbligato a svolgere lavoro notturno:**
  - La lavoratrice madre, o in alternativa al padre convivente, di un figlio minore di tre anni
  - La lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente inferiore a 12 anni
  - La lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un disabile
  - Minori per il periodo lavorativo di 12 ore comprendenti l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## ▶ **I lavoratori atipici** (Fonte: [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com))

▶ ***Negli ultimi anni, a seguito delle profonde modifiche intervenute nel mondo del lavoro, si è sempre più diffusa la figura dei cosiddetti "lavoratori atipici", con tipologie di rapporti di lavoro spesso a metà strada tra il lavoro dipendente tradizionale e il lavoro autonomo in senso stretto, che non presentano le caratteristiche della stabilità del rapporto di lavoro e/o dell'orario pieno.***

***L'universo del lavoro atipico, peraltro, non presenta caratteri di omogeneità, tanto che potremmo per grandi linee identificare due figure principali di protagonisti:***

- ▶ ***i cosiddetti collaboratori coordinati e continuativi o a progetto, che, a livello fiscale, producono reddito assimilato a quello di lavoro autonomo;***
  - ▶ ***i prestatori di collaborazioni occasionali.***
- 



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

▶ **I lavoratori atipici** (Fonte: [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com))

▶ ***Le collaborazioni coordinate e continuative e i lavoratori a progetto***

▶ ***Il lavoro occasionale***

▶ ***Il lavoro occasionale accessorio***

▶ ***L'iscrizione alla gestione separata dell'INPS***



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

▶ **I lavoratori atipici** (Fonte: [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com))

▶ **Rientrano nella definizione di "*collaborazione coordinata e continuativa*" le forme di lavoro autonomo che presentano requisiti (la continuità, il coordinamento e la collaborazione rispetto all'attività del committente) analoghi a quelli del lavoro subordinato.**



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## ► I lavoratori atipici (Fonte: [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com))

Il Decreto Legislativo n. 276/2003 ha fornito una definizione delle **prestazioni di lavoro occasionali**.

Sono così definite le prestazioni di durata complessiva non superiore a trenta giorni, nel corso dell'anno solare, con lo stesso committente e il cui compenso complessivo annuo non sia superiore a 5.000 euro.

La prestazione occasionale è un tipo di collaborazione non subordinata con caratteristiche diverse sia dal lavoro autonomo a progetto, reso in maniera continuativa, che dalla prestazione occasionale di tipo accessorio, effettuata da particolari categorie di soggetti.

---



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## ► I lavoratori atipici (Fonte: [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com))

### ► IL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO

► Il Decreto Legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, ha ampliato l'ambito di applicazione di tale tipologia contrattuale, inizialmente circoscritto dall'art. 71 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 ai soggetti a rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne.

► Il contratto di lavoro occasionale accessorio ha due finalità:  
far emergere il sommerso che caratterizza alcune prestazioni lavorative, tutelando figure di lavoratori che altrimenti opererebbero senza protezione assicurativa e previdenziale; favorire l'inserimento lavorativo di fasce deboli del mercato del lavoro, aumentando le possibilità di lavoro presso le famiglie e gli enti senza fine di lucro.

---



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## I lavoratori atipici (Fonte: [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com))

### ► La gestione separata dell'INPS

Coloro che percepiscono le seguenti tipologie di reddito:

- redditi derivanti dall'esercizio abituale e professionale di un'attività di lavoro autonomo per la quale non è prevista una forma assicurativa pensionistica (in pratica i professionisti senza Albo e Cassa di previdenza oppure iscritti in Albi privi di propria Cassa di previdenza oppure ancora facenti parte di Albi con Cassa di previdenza ma non iscritti alla medesima);
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto;
- redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale qualora l'importo annuo di detta attività superi il limite di 5.000 euro l'anno;
- redditi derivanti da attività di vendita a domicilio;
- redditi conseguiti da associati d'opera;

sono tenuti ad iscriversi presso un'apposita Gestione separata dell'Inps entro 30 giorni dall'inizio dell'attività ed a versare obbligatoriamente i contributi dovuti per la stessa

---



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## La normativa tecnica (Fonte: [www.uni.com](http://www.uni.com))

▶ Secondo il Regolamento UE 1025 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, per “norma” si intende:

▶ “una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi, e che appartenga a una delle seguenti categorie:

▶ **norma internazionale:** una norma adottata da un organismo di normazione internazionale;

▶ **norma europea:** una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione;

▶ **norma armonizzata:** una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione sull'armonizzazione;

▶ **norma nazionale:** una norma adottata da un organismo di normazione nazionale”.

---



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### La normativa tecnica (Fonte: [www.uni.com](http://www.uni.com))

- ▶ *Le norme, quindi, sono documenti che definiscono le caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, di qualità, di sicurezza, di organizzazione ecc.) di un prodotto, processo o servizio, secondo lo stato dell'arte e sono il risultato del lavoro di decine di migliaia di esperti in Italia e nel mondo. Le caratteristiche peculiari delle norme tecniche sono:*
- ▶ **consensualità**: *deve essere approvata con il consenso di coloro che hanno partecipato ai lavori;*
- ▶ **democraticità**: *tutte le parti economico/sociali interessate possono partecipare ai lavori e, soprattutto, chiunque è messo in grado di formulare osservazioni nell'iter che precede l'approvazione finale;*
- ▶ **trasparenza**: *UNI segnala le tappe fondamentali dell'iter di approvazione di un progetto di norma, tenendo il progetto stesso a disposizione degli interessati;*
- ▶ **volontarietà**: *le norme sono un riferimento che le parti interessate si impongono spontaneamente.*



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## **La normativa tecnica UNI** (Fonte: [www.uni.com](http://www.uni.com))

### ▶ **Come nasce una norma tecnica**

- ▶ Semplificando numerosi passaggi, l'iter che porta alla nascita di una norma si articola in diverse fasi: la messa allo studio, la stesura del documento, l'inchiesta pubblica, l'approvazione da parte della Commissione Centrale Tecnica e la pubblicazione.
  - ▶ I rappresentanti delle parti economico/sociali interessate possono prendere attivamente parte all'iter di elaborazione di una norma, partecipando ai lavori dello specifico organo tecnico (gruppo di lavoro, sottocommissione o commissione tecnica) o limitandosi ad inviare all'ente di normazione i propri commenti in fase di inchiesta pubblica.
- 



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## La normativa tecnica (Fonte: [www.uni.com](http://www.uni.com))



## Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

### **La normativa tecnica** (Fonte: [www.uni.com](http://www.uni.com))

- ▶ A livello UNI, l'attività normativa nazionale e il supporto a quella europea ed internazionale viene svolta dai seguenti organi tecnici:
  - ▶ • la Commissione Centrale Tecnica, sovrintende ai lavori di normazione, deliberando, previo controllo del Gruppo Settoriale competente, sui progetti di norma tecnica nazionale presentati o predisposti dalle singole Commissioni Tecniche;
  - ▶ • i Gruppi Settoriali, organismi specializzati, costituiti dalla Commissione Centrale Tecnica, hanno il compito di esaminare i progetti di norma tecnica nazionale predisposti dalle Commissioni Tecniche UNI e dagli Enti Federati;
  - ▶ • le Commissioni Tecniche, costituite sia presso l'UNI sia presso gli Enti Federati, sono organi a carattere nazionale con il compito di predisporre ed elaborare i progetti di norma tecnica nei settori di rispettiva competenza.



Giornata I : Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

---

## **Comitato Elettrotecnico Italiano** (Fonte:[www.ceiweb.it/](http://www.ceiweb.it/))

- ▶ Il CEI è un'**Associazione senza scopo di lucro** responsabile della **normazione in campo elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni** in ambito nazionale, con la partecipazione diretta - su mandato dello Stato Italiano - nelle organizzazioni di normazione europea (CENELEC) e mondiale (IEC). Fondato nel 1909 e riconosciuto dallo Stato Italiano e dall'Unione Europea, il CEI propone, elabora e divulga Norme che costituiscono il riferimento per la presunzione di conformità alla “regola dell’arte” di prodotti, processi e impianti elettrici.
- ▶ Le Norme CEI sono documenti che definiscono le norme di buona tecnica per prodotti, processi e impianti, costituendo il riferimento per la presunzione di conformità alla “regola dell’arte”.

